

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 28-07-2026

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Nell'anno duemilaventisei, addì ventotto del mese di luglio, con inizio della seduta pubblica in prima convocazione alle ore 21:00 presso la sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
PONZANELLI CRISTINA	Sindaco	X	
DEVOTO CLELIA	Consigliere	X	
BATTAGLIA MASSIMO	Consigliere	X	
BORSI DAVIDE	Consigliere		X
RAVECCA RENZO	Consigliere	X	
SERGIAMPIETRI FRANCESCO	Consigliere		X
SPILAMBERTI LUCA	Consigliere	X	
ITALIANI ROBERTO	Consigliere	X	
PLICANTI RAFFAELLA	Consigliere	X	
CECATI STEFANO	Consigliere	X	
PIZZUTO ANDREA	Consigliere	X	
AMBROGETTI SABINA	Consigliere	X	
CASINI BEATRICE	Consigliere	X	
MUSETTI FRANCO	Consigliere		X
RICCI ROSOLINO VICO	Consigliere		X
TIBERI MATTEO	Consigliere	X	
TONELLI ANDREA	Consigliere	X	

Numero totale PRESENTI: 13 – ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale PASTORINO FULVIO ANDREA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In prosecuzione di seduta, il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

La Presidente dà la parola all'Assessore al bilancio, Carlo Rampi, per la presentazione della proposta al Consiglio.

La Presidente apre quindi il dibattito.

Intervengono i Consiglieri:

- Tiberi
- Cecati
- Ambrogetti.

La Presidente cede la parola all'Assessore Rampi per la replica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri, la Presidente richiede quindi l'espressione delle dichiarazioni di voto.

Non essendovi richieste di intervento a titolo di dichiarazione di voto, la Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla proposta ad oggetto "Modifica del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI" presentata dall'Assessore Carlo Rampi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta, illustrata dall'Assessore al bilancio, Carlo Rampi, riportata in calce al presente verbale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.G.S. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta n. 53 che viene riportata in calce al presente verbale, come parte costitutiva del medesimo.

Gli interventi vengono integralmente conservati agli atti mediante registrazione audio/video digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.sarzana.sp.it.

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

RAFFAELLA PLICANTI

**IL SEGRETARIO
GENERALE**

FULVIO ANDREA PASTORINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005.e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Proposta di Consiglio n. 53

Il Sindaco Cristina Ponzanelli

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22/04/2016, è stato approvato il “Regolamento per l'applicazione della Tari”;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13/03/2020, sono state approvate modifiche al predetto regolamento comunale;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/02/2022 sono state approvate ulteriori modifiche al predetto regolamento comunale,

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 27.12.2022 il suindicato Regolamento è stato adeguato ai nuovi obblighi sulla qualità del servizio previsti dal testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (TQRIF) approvato da ARERA con Deliberazione n. 15/2022;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18-06-2026 sono state approvate ulteriori modifiche al predetto regolamento comunale;

Visto l'**articolo 23** del Regolamento nel suo testo vigente, che recita:

"Art. 23 Riduzioni per stabilimenti balneari"

1. La tariffa applicabile per gli stabilimenti balneari si applica in misura ridotta del 30% su attività di ristorante e bar, nella parte fissa e nella parte variabile, purché l'attività ad uso stagionale non superi i 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione;

Atteso che si rende necessario regolamentare la fattispecie impositiva TARI con riferimento alle aree ricadenti in spiagge libere attrezzate assegnate in sub-concessione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, prevedendo l'esenzione dal tributo, esclusivamente per le parti destinate a spiaggia libera immediatamente adiacente sulle quali il sub-concessionario svolge servizio di pulizia, sorveglianza e salvataggio;

Visto inoltre l'**articolo 24** del Regolamento nel suo testo vigente, che recita:

"Art. 24 Riduzioni per il riciclo"

- 1. La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.*
- 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.*
- 3. La riduzione, che sarà direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed allegando dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati riciclo nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico nonché altra documentazione eventualmente indicata nel modulo stesso.*
- 4. Su richiesta dell'Amministrazione, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge n. 70/95, ovvero, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero.*
- 5. La riduzione tariffaria verrà, di regola, applicata nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo a quello della presentazione della certificazione che attesta la reale diminuzione del conferimento dei rifiuti al pubblico servizio.*

Dato atto che, con riferimento alla disciplina speciale degli imballaggi l'orientamento della Corte di Cassazione formatosi in materia evidenzia che gli imballaggi secondari non sono automaticamente assimilabili/conferibili ma lo sono soltanto nel perimetro della raccolta differenziata ove attivata;

Ritenuto pertanto opportuno eliminare dal vigente regolamento l'esclusione, dalla agevolazione per avvio al riciclo, degli imballaggi secondari, stante l'attivazione nel Comune di Sarzana della raccolta differenziata;

Ritenuto altresì di determinare la misura di tale agevolazione nella misura massima del 30% al fine di contenere gli effetti della stessa con riferimento alla parte variabile che potrebbe risultare addirittura azzerata in caso di grandi quantità di rifiuti, con evidenti conseguenze in termini di gettito e determinazione delle tariffe;

Visto pertanto nuovo testo degli articoli 23 e 24 del suddetto Regolamento, che risulta riportato nel prospetto seguente, nella colonna destra, raffrontato al testo attualmente in vigore, riportato nella colonna di sinistra.

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI
--

Art. 23 VIGENTE	Art. 23 NUOVO TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
<i>"Art. 23 Riduzioni per stabilimenti balneari"</i> 1. La tariffa applicabile per gli stabilimenti balneari si applica in misura ridotta del 30% su attività di ristorante e bar, nella parte fissa e nella parte variabile, purché l'attività ad uso stagionale non superi i 183 giorni nell'anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. La riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione	<i>"Art. 23 Esenzioni e Riduzioni per stabilimenti balneari"</i> 1. La tariffa applicabile per gli stabilimenti balneari si applica in misura ridotta del 30% su attività di ristorante e bar, nella parte fissa e nella parte variabile, purché l'attività ad uso stagionale non superi i 183 giorni nell'anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. La riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione. 4. Non sono considerate tassabili le aree ricadenti in spiagge libere attrezzate assegnate in sub-concessione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, esclusivamente per le parti destinate a spiaggia libera, sulle quali il concessionario svolge servizio di pulizia, sorveglianza e salvataggio nelle suddette porzioni di arenile .
Art. 24 VIGENTE	Art. 24 NUOVO TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 24 Riduzioni per il riciclo La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 3. La riduzione, che sarà direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza, con	Art. 24 Riduzioni per il riciclo La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani ed assimilati (con esclusione di imballaggi terziari) che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 3. La riduzione, che sarà direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza che non potrà

esclusione degli imballaggi secondari e terziari, deve 20 essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed allegando dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati riciclo nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico nonché altra documentazione eventualmente indicata nel modulo stesso.

4. Su richiesta dell'Amministrazione, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge n. 70/95, ovvero, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero. 5. La riduzione tariffaria verrà, di regola, applicata nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo a quello della presentazione della certificazione che attesta la reale diminuzione del conferimento dei rifiuti al pubblico servizio.

***superare il 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza,** deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed allegando dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati riciclo nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico nonché altra documentazione eventualmente indicata nel modulo stesso.*

4. Su richiesta dell'Amministrazione, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge n. 70/95, ovvero, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero. 5. La riduzione tariffaria verrà, di regola, applicata nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo a quello della presentazione della certificazione che attesta la reale diminuzione del conferimento dei rifiuti al pubblico servizio.

Dato atto che l'art. 1 comma 677 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (La Legge di Bilancio 2026) modifica, in modo strutturale, le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI, posticipando il termine ordinario dal 30 aprile al 31 luglio (articolo 3, comma 5-ququies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 convertito , con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15);

Vista la deliberazione n. 170 in data 27.07.2026 con cui la Giunta ha approvato la proposta a questo Consiglio di modificare gli articoli 23 e 24 del vigente regolamento;

Visto che il Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000 ha rilasciato sulla presente proposta il parere favorevole di competenza con verbale prot. n. 28872 in data 10/06/2026;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge

PROPONE AL CONSIGLIO:

1. Di richiamare integralmente le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il nuovo testo degli articoli 23 e 24 del suddetto Regolamento, che risulta

riportato nel prospetto seguente, nella colonna destra, raffrontato al testo attualmente in vigore, riportato nella colonna di sinistra

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI	
Art. 23 VIGENTE	Art. 23 NUOVO TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
<i>"Art. 23 Riduzioni per stabilimenti balneari"</i> 1. La tariffa applicabile per gli stabilimenti balneari si applica in misura ridotta del 30% su attività di ristorante e bar, nella parte fissa e nella parte variabile, purché l'attività ad uso stagionale non superi i 183 giorni nell'anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. La riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione	<i>"Art. 23 Esenzioni e Riduzioni per stabilimenti balneari"</i> 1. La tariffa applicabile per gli stabilimenti balneari si applica in misura ridotta del 30% su attività di ristorante e bar, nella parte fissa e nella parte variabile, purché l'attività ad uso stagionale non superi i 183 giorni nell'anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. La riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione. 4. Non sono considerate tassabili le aree ricadenti in spiagge libere attrezzate assegnate in sub-concessione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, esclusivamente per le parti destinate a spiaggia libera, sulle quali il concessionario svolge servizio di pulizia, sorveglianza e salvataggio nelle suddette porzioni di arenile.
Art. 24 VIGENTE	Art. 24 NUOVO TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 24 Riduzioni per il riciclo La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.	Art. 24 Riduzioni per il riciclo La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani ed assimilati (con esclusione di imballaggi terziari) che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione, che sarà direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, deve 20 essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed allegando dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati riciclo nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico nonché altra documentazione eventualmente indicata nel modulo stesso. 4. Su richiesta dell'Amministrazione, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge n. 70/95, ovvero, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero. 5. La riduzione tariffaria verrà, di regola, applicata nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo a quello della presentazione della certificazione che attesta la reale diminuzione del conferimento dei rifiuti al pubblico servizio.	3. La riduzione, che sarà direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza che non potrà superare il 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed allegando dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati riciclo nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico nonché altra documentazione eventualmente indicata nel modulo stesso. 4. Su richiesta dell'Amministrazione, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge n. 70/95, ovvero, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero. 5. La riduzione tariffaria verrà, di regola, applicata nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo a quello della presentazione della certificazione che attesta la reale diminuzione del conferimento dei rifiuti al pubblico servizio.
---	--

3. di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso la deliberazione di approvazione della presente proposta sono ammessi alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione previsto dalla legge;
- ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.